

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00505/2019REG.PROV.COLL.  
N. 01618/2018 REG.RIC.  
N. 01625/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso di registro generale numero 1618 del 2018, proposto dal Comune di Follonica, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Tevere Raffaello Sanzio;

***contro***

La Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

La s.p.a. Scarlino Energia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Le Pera e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato

Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;

La Provincia di Grosseto, il Comune di Scarlino, l'Azienda U.S.L. 9 Grosseto, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), la s.p.a. Acquedotto del Fiora, l'Autorità Idrica Toscana, l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Toscana, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

Sul ricorso di registro generale numero 1625 del 2018, proposto dal Comune di Scarlino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, largo Tevere Raffaello Sanzio;

***contro***

La Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, in persona del Comandante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

La s.p.a. Scarlino Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Le Pera e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Morbidelli in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118;

La Provincia di Grosseto, il Comune di Follonica, l'Azienda U.S.L. 9 Grosseto, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), la s.p.a. Acquedotto del Fiora, l'Autorità Idrica Toscana, l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani della Toscana, tutti in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 921/2017, resa tra le parti, concernente l'annullamento degli atti della serie procedimentale concernente l'autorizzazione all'installazione di un termovalorizzatore e di un impianto di trattamento rifiuti liquidi in Comune di Scarlino.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, nell'ambito dei rispettivi giudizi, della Regione Toscana, della società Scarlino Energia e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Massimo Luciani, Fabio Ciari, Giuseppe Le Pera e Giuseppe Morbidelli e l'Avvocato dello stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. La controversia riguarda l'impugnazione degli atti della serie procedimentale avente ad oggetto l'autorizzazione all'installazione di un termovalorizzatore e di un impianto per il trattamento dei rifiuti liquidi in Comune di Scarlino, tramite l'ammodernamento tecnologico e il riadattamento alle nuove esigenze, di un vecchio impianto già esistente.

1.1. Tale impianto era stato realizzato negli anni Sessanta per iniziativa della società Montecatini, allo scopo di produrre acido solforico.

1.2. A seguito di un periodo di inattività, lo stesso fu utilizzato dalla società Ambiente (a tal fine autorizzata con decreto del Ministro

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 aprile 1996) per la produzione di energia elettrica.

1.3. Tale autorizzazione fu annullata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6657 del 5 dicembre 2002.

1.4. Successivamente, la società Scarlino Energia presentò un progetto per l'ammodernamento e la riqualificazione della centrale elettrica, da alimentare con biomasse e fonti non convenzionali.

1.5. Ne seguì un complesso contenzioso, sostanzialmente conclusosi con sentenze, di primo e di secondo grado, favorevoli ai ricorsi proposti dai Comuni interessati dall'intervento e da alcuni privati (in particolare, le sentenze del Tar del 18 novembre 2011, numeri 1765 e 1766, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze del 17 ottobre 2012, numeri 5292 e 5299; e la sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2015, numero 163, che ha riformato la sentenza di primo grado).

1.6. La società Scarlino Energia ha, da ultimo, presentato domanda alla Regione Toscana per l'avvio del procedimento coordinato di valutazione impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione di un termovalorizzatore e di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi.

1.7. La pronuncia positiva di compatibilità ambientale dell'opera e il rilascio della relativa autorizzazione integrata per la sua realizzazione (deliberazione della Giunta regionale del 12 ottobre 2015, n. 979), unitamente a tutti i (numerosi) atti connessi, presupposti e consequenziali, sono all'origine del presente contenzioso.

2. In particolare, nel primo grado di giudizio, sono stati proposti tre ricorsi:

a) il n. 52 del 2016, da parte del Comune di Follonica;

b) il n. 53 del 2016, da parte del Comune di Scarlino;

c) il n. 63 del 2016, da parte del W.W.F. Italia - Associazione Forum Ambientalista e Associazione Lavoro Ambiente e Salute.

3. Il T.a.r. per la Toscana, Sezione Seconda, con la sentenza n. 921 del 10 luglio 2017, ha:

- a) riunito i tre ricorsi;
- b) respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità dei ricorsi (eccezioni consistenti nell'asserita mera riproposizione di osservazioni e tesi difensive già dedotte dai ricorrenti in sede di procedimento amministrativo, in assenza di autonoma contestazione come vizi del provvedimento finale impugnato);
- c) accolto taluni motivi di ricorso (segnatamente, quello afferente alla necessità dell'integrazione della valutazione di impatto ambientale in relazione all'aspetto sanitario e quello concernente la permeabilità del Canale Solmine, con la conseguente necessità di individuare soluzioni atte a evitare che i contaminanti rilasciati in tale canale possano depositarsi sui sedimenti delle rive);
- d) respinto gli altri motivi di ricorso;
- e) annullato, di conseguenza, gli atti impugnati limitatamente alle censure accolte;
- f) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

4. La sentenza è stata oggetto di plurime impugnazioni, mediante appelli principali (il Comune di Follonica col ricorso n. 1618 del 2018 e il Comune di Scarlino col ricorso n. 1625 del 2018) e incidentali (la Regione Toscana e la società Scarlino energia).

5. Gli appelli principali del Comune di Follonica e del Comune di Scarlino possono essere trattati congiuntamente, per la sostanziale identità delle censure proposte.

In particolare, i due Comuni hanno ritenuto erroneo il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice nella parte in cui lo stesso (accogliendo solo in parte i loro rispettivi ricorsi introduttivi) ha respinto gli ulteriori motivi dedotti, escludendo:

- 5.1.) la presenza di gravi carenze impiantistiche dell'inceneritore, senza tuttavia motivare in quale modo le Amministrazioni preposte avrebbero confutato le criticità evidenziate dai ricorrenti e senza dare conto delle innumerevoli prescrizioni imposte per l'entrata in esercizio dell'impianto;
- 5.2.) il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 8 del D.lgs. n. 133 del 2005 per la riduzione delle emissioni nell'aria delle sostanze inquinanti prodotte nel corso del processo di incenerimento;
- 5.3.) la natura di corpo idrico recettore del Canale Solmine; l'interesse del Comune a dolersi dell'interferenza degli scarichi dell'inceneritore in tale canale a cagione della mancata impugnazione del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale di cui al d.P.C.M. 21 novembre 2013; e l'interferenza degli scarichi rispetto al fiume Pecora;
- 5.4.) il potenziale impatto dell'inceneritore sulla conservazione dei siti, posti nelle sue immediate vicinanze, designati come aree naturali protette, come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici o come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica;
- 5.5.) la mancata effettiva valutazione della cd. opzione zero;
- 5.6.) l'opportunità di effettuare la Valutazione di Incidenza Sanitaria (cd. VIS).

6. In entrambi i giudizi d'appello, si sono costituiti con separate memorie difensive la Regione Toscana, la società contro-interessata Scarlino Energia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto e di Firenze, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, irricevibilità o, comunque, infondatezza del gravame nel merito; nonché la declaratoria di inammissibilità e di inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti ai sensi dell'art. 104, comma 2, del c.p.a.

7. La Regione Toscana e la società contro-interessata Scarlino Energia hanno proposto, altresì, per quanto di rispettivo interesse, appello

incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa ha respinto le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado (per l'automatica riproposizione delle osservazioni e delle tesi rappresentate in sede procedimentale, in assenza di autonoma contestazione nelle sede giurisdizionale) ed ha accolto due delle censure dedotte (approfondimento dell'aspetto sanitario in sede di valutazione di impatto ambientale e individuazione delle soluzioni idonee ad evitare il deposito delle sostanze contaminanti nel Canale Solmine, a cagione della sua permeabilità), annullando *in parte qua* gli atti impugnati.

7.1. La Regione Toscana, inoltre, ha insistito circa la sussistenza dell'interesse a vedere esaminato il proprio appello incidentale, in ordine al quale – a suo dire - non avrebbe sortito alcun effetto l'adozione della delibera della G.R.T. n. 879/2018, emanata soltanto per dare esecuzione alla sentenza di primo grado – non sospesa nella sua efficacia esecutiva - sotto il profilo dell'integrazione del procedimento di VIA.

8. Le parti, in entrambi i ricorsi, hanno insistito ulteriormente sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, di memorie difensive e di replica.

9. All'udienza pubblica del 18 ottobre 2018, le cause sono state discusse dalle parti e trattenute dal Collegio in decisione.

10. In via del tutto preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti dalle parti.

Il Collegio ritiene astrattamente ammissibile la sola relazione parlamentare d'inchiesta, giacché atto formato in via successiva rispetto alla conclusione del giudizio di primo grado, mentre tutti gli altri documenti prodotti, sia pure temporalmente successivi, attengono a valutazioni di parte o risultano formati su impulso della parte.

Ad ogni modo, tutti i documenti prodotti non risultano in concreto indispensabili ai fini della decisione, la quale può essere basata sulle

risultanze probatorie versate agli atti del giudizio di primo grado.

11. Ancora in via preliminare, vanno esaminate le eccezioni, riproposte dalle parti resistenti, di inammissibilità dei ricorsi originari in ragione della ritenuta mera riproposizione di doglianze non autonomamente contestate avverso l'atto conclusivo del procedimento, bensì rappresentative di istanze, osservazioni e tesi esposte durante lo svolgimento di tale procedimento.

Le eccezioni sono infondate.

Dal tenore letterale e sistematico dei ricorsi di primo grado si evince, anzi, che le doglianze dei due Comuni rispetto all'andamento dell'istruttoria e al contenuto della decisione conclusiva del procedimento di VIA e di AIA siano state fatte valere quali autonomi vizi dell'atto impugnato (e di quelli connessi, presupposti e consequenziali), sub specie di violazioni di legge e di eccesso di potere nella ponderazione dei contrapposti interessi.

12. Nel merito e in ordine logico, vanno esaminati previamente gli appelli principali proposti dai Comuni di Follonica e di Scarlino.

12.1. Gli appelli sono fondati e vanno accolti nei limiti di cui appresso.

12.2. In particolare, è fondato il primo motivo di impugnazione, concernente le lacune e le criticità dell'impianto.

Il primo giudice, malgrado la compiuta esposizione, in punto di diritto, sulla natura, sul contenuto e sui limiti della discrezionalità tecnica, non ha tratto le dovute conclusioni in punto di fatto, perché :

- a) si sarebbe dovuto pronunciare sulle ragioni per le quali i ricorrenti – ad avviso del Ta.r. - non avrebbero evidenziato le contraddizioni intrinseche nell'istruttoria condotta dall'Amministrazione: dai documenti versati agli atti del giudizio, anzi, risulta il contrario, visto che i Comuni interessati hanno puntualmente elencato e descritto (e reiterato nel presente giudizio) i limiti e le lacune in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione;
- b) sulle ragioni attraverso le quali le parti resistenti e la società contro-



interessata avrebbero confutato – sempre ad avviso del T.a.r. - le argomentazioni poste dai ricorrenti a sostegno dei rispettivi gravami: in difetto di specifici e puntuali riscontri probatori dei fatti allegati ai documenti di causa, infatti, non è dato comprendere le ragioni per le quali non sussisterebbero, “nemmeno per indizio, divergenze tra i dati acquisiti nell’istruttoria e le conclusioni raggiunte”.

Nemmeno risultano condivisibili le considerazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla legittimità dell’apposizione delle prescrizioni tecniche da osservare per l’entrata in esercizio dell’impianto, che sono anzi indicative di lacune, mancanze e criticità riscontrate (o che avrebbero dovuto esserlo) in sede istruttoria, non superate in questa fase e rimandate, temporalmente, all’entrata in esercizio dell’impianto.

Il notevole numero, la qualità e il contenuto delle prescrizioni imposte, infatti, inducono il Collegio a ravvisare, al contrario, l’incompletezza dell’approfondimento istruttorio sul piano tecnico-scientifico condotto dalla Regione e, di conseguenza, l’illogicità e l’incongruità della scelta finale emanata.

E’ ben vero, come osservato dal primo giudice, che anche le scienze tecniche sono connotate da ampi margini di discrezionalità e di opinabilità, ma comunque rileva il principio secondo cui il procedimento amministrativo, e in particolare l’iter istruttorio, non può basarsi su atti di indagine o di ricerca svolti sostanzialmente da privati (come è avvenuto nel caso di specie), ma deve anzi tendere alla maggiore implementazione possibile dell’attività amministrativa (e delle risorse pubbliche), per la migliore soddisfazione dell’interesse pubblico, sicché tali atti di indagine e di ricerca devono pur sempre essere oggetto di un motivato esame da parte delle autorità responsabili delle relative scelte.

Pertanto, gli atti impugnati vanno annullati *in parte qua* e gli atti del procedimento amministrativo vanno rinnovati, al fine di esaminare più

compiutamente le criticità progettuali emerse e ridurre per quanto possibile l'apposizione di prescrizioni, fisiologicamente riguardanti la verifica del corretto andamento di un'attività già compiutamente definita sul piano progettuale, e non già –di converso- a spostare solo temporalmente in avanti la risoluzione di problemi cruciali per il corretto svolgimento dell'attività d'impresa.

12.3. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in relazione al secondo motivo di appello, concernente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 8 del D.lgs. n. 133 del 2005 per la riduzione delle emissioni nell'aria delle sostanze inquinanti prodotte nel corso del processo di incenerimento.

Pure in questo caso, il giudice di primo grado non ha compiutamente dato conto (in disparte il problema della abrogazione o della perdurante efficacia di tali prescrizioni) delle ragioni per le quali, sotto il profilo tecnico, sarebbe stata esclusa “ogni possibile contraddittorietà intrinseca dell'istruttoria condotta”.

Gli atti impugnati, pertanto, vanno annullati anche in questa parte e, per l'effetto, vanno approfondite le relative indagini istruttorie con valutazioni autonomamente condotte.

12.4. Anche il terzo motivo di appello, concernente l'assetto idrico dell'area, risulta fondato.

In particolare, non è condivisibile il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice sia nella parte in cui esclude la natura di corpo idrico recettore del Canale Solmine (sulla vicenda si era già pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 163 del 2015, in relazione alla precedente autorizzazione del 2012), sia nella parte in cui condiziona lo scrutinio della relativa censura alla previa impugnazione, più in generale, del Piano di gestione dei bacini del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, sia nella parte in cui esclude l'interrelazione funzionale con

il fiume Pecora.

Pertanto, anche in tale parte gli atti impugnati vanno annullati e, di conseguenza, vanno approfonditi in sede istruttoria gli aspetti concernenti le modalità degli scarichi e le loro immissioni nei corpi idrici (canali e fiumi) a tutela delle acque e della salubrità dell'ambiente, secondo obiettivi di qualità, nonché le eventuali soluzioni tecniche alternative.

12.5. Pure da accogliere è il quarto motivo di appello, concernente l'impatto dell'inceneritore sulla conservazione dei siti naturali (aree naturali protette, zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria) e l'incidenza dei venti.

In un proprio precedente giurisprudenziale, il Consiglio di Stato (Sezione IV, sentenza n. 4327 del 2017) ha già avuto modo di richiamare l'attenzione sull'importanza del procedimento di valutazione d'incidenza di piani o progetti che possano avere incidenze significative su un sito naturale, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La valutazione d'incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

L'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

La valutazione del rischio dev'essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.

Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall'art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva "Habitat".

È specificamente previsto che nella pianificazione e programmazione territoriale si debba tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Sono, altresì, da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

L'obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092).

Alla luce di tale quadro normativo, pertanto, si sarebbero dovuti sentire gli enti di gestione preposti, valutando l'impatto dell'impianto singolarmente

considerato e cumulativamente rispetto ad altri piani o progetti, tenuto conto delle concrete caratteristiche dei luoghi (direzione dei venti).

12.5. È infondato, invece, il quarto motivo di gravame, giacché *per tabulas* emerge che l'Amministrazione ha effettivamente sottoposto a esame e valutazione la cd. opzione zero, respingendola. Tale decisione risulta immune da vizi logico-giuridici deducibili nella sede giurisdizionale esclusivamente sotto i profili dell'illogicità o dell'irrazionalità della scelta amministrativa: nel caso di specie, invece, la determinazione di recuperare un impianto già esistente, di riammodernarlo e di riutilizzarlo, anche per evitare ulteriore utilizzo di suolo e di risorse naturali, è del tutto comprensibile e logico. A tale scelta deve accompagnarsi, come precisato ai punti che precedono, un'istruttoria adeguata sul piano tecnico-scientifico e autonomamente condotta.

12.6. È fondato, infine, il quinto motivo di appello, concernente l'opportunità di effettuare la Valutazione di Incidenza Sanitaria (cd. VIS). Non è condivisibile, infatti, la decisione del primo giudice nella misura in cui la esclude, fondando il ragionamento logico-giuridico sulla circostanza secondo cui tale procedura non sarebbe imposta dall'ordinamento, giacché:

- a) in disparte il profilo della violazione di legge, ciò che effettivamente è contestato nel caso *de quo* è l'eccesso di potere sotto il profilo della logicità e congruità della decisione amministrativa;
- b) lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto di accogliere il motivo di impugnazione relativo alla necessità di integrare la valutazione di impatto ambientale con l'approfondimento dei profili sanitari, con ciò confermando l'opportunità di tale accertamento;
- c) la stessa Regione Toscana ha deciso di prorogare il termine per la conclusione dei lavori, salvo però non compiere alcuna attività istruttoria autonoma (rispetto alla mera acquisizione documentale di atti prodotti

dalle Amministrazioni comunali), durante questo periodo.

13. Vanno ora esaminati gli appelli incidentali.

13.1. In primo luogo, va scrutinata l'eccezione preliminare concernente la sussistenza dell'interesse della Regione Toscana affinché il Consiglio di Stato decida l'appello incidentale dalla medesima proposto.

L'eccezione non è fondata, perché l'Amministrazione regionale ha rinnovato e integrato il procedimento solo al fine di dare esecuzione alla sentenza di primo grado, non sospesa nella sua efficacia esecutiva.

Ad ogni modo, nonostante la rinnovazione dell'esercizio del potere, è da osservare che il contenuto sostanziale dell'atto emanato, sostanzialmente confermativo della determinazione annullata, *in parte qua*, dalla sentenza impugnata, non priva oggi la Regione Toscana dell'autonomo interesse a coltivare l'odierno appello incidentale, potendo – dall'accoglimento di tale gravame – discendere sicuri effetti alla medesima favorevoli, quanto alla portata determinativa e conformativa della sentenza.

13.2. Nel merito, invece, entrambi gli appelli incidentali non sono fondati. A tal proposito, va condiviso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, sia in relazione all'aspetto dell'approfondimento del rischio sanitario (l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto negare il parere favorevole e compiere ulteriori analisi aggiornate, anziché limitarsi ad esigere particolari cautele); sia in relazione all'aspetto concernente la permeabilità del Canale Solmine (il principio di precauzione impone che vengano messe in sicurezza le rive del corso d'acqua, poiché la penetrazione degli inquinanti nel sottosuolo non è stata esclusa in assoluto).

Con adeguata motivazione, la sentenza impugnata ha correttamente statuito sui relativi motivi di primo grado, sicché le relative statuizioni vanno confermate.

14. In definitiva, pertanto:

a) va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 96 del c.p.a., perché

proposti avverso la medesima sentenza;

b) vanno rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado;

c) vanno in parte respinti e in parte accolti gli appelli principali, secondo quanto sopra esposto;

d) va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Regione Toscana per sopravvenuto difetto di interesse;

e) vanno respinti gli appelli incidentali.

f) per l'effetto, va confermato il dispositivo di annullamento della sentenza impugnata, sebbene sulla base di una parziale diversa motivazione.

15. La complessità delle questioni trattate rappresenta giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

16. Parti soccombenti, ai fini del pagamento del contributo unificato, devono essere considerati, in solido tra di loro, la Regione Toscana e la società Scarlino Energia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sugli appelli n. 1618 del 2018 e n. 1625 del 2018, come in epigrafe proposti,

li riunisce;

rigetta ogni eccezione preliminare in rito e nel merito;

in parte accoglie e in parte respinge gli appelli principali, nei limiti e nei sensi di cui in parte motiva;

respinge gli appelli incidentali;

per l'effetto, conferma il dispositivo di annullamento della sentenza impugnata, con parziale diversa motivazione;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;

stabilisce che parti soccombenti, ai fini del pagamento del contributo unificato, devono essere considerati, in solido tra di loro, la Regione Toscana e la società Scarlino Energia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nel palazzo di piazza Capo di Ferro, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018, con la partecipazione dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Daniela Di Carlo**

**IL PRESIDENTE**

**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**